



Comune di Mombaruzzo

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, L'AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di giugno alle ore nove e minuti ventisette nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco	Sì
3. BERTALERO ANGELA - Consigliere	Sì
4. GUERCI LUIGI RENATO - Consigliere	Sì
5. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere	Sì
6. BAIARDI LUCA - Consigliere	Sì
7. GANDINO LUIGI - Consigliere	Sì
8. LACQUA ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
9. PAVESE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. ROSSI STEFANIA - Consigliere	Sì
11. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere	Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- preso atto della legge 30/3/2001, numero 130 e della legge regionale 31/10/2007, numero 20 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;
- considerato altresì che ai sensi dell'articolo 6 della suddetta legge regionale numero 20/2007 i comuni devono redigere apposito regolamento per disciplinare l'affidamento e la dispersione delle ceneri;
- ritenuto di dare quanto prima doverosa risposta alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva destinazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con norme in vigore;
- vista la bozza di regolamento appositamente predisposta dagli uffici comunali, composta di quattordici articoli;
- ritenuta la suddetta regolamentazione confacente alle esigenze di questa amministrazione comunale e quindi meritevole di approvazione;
- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato "A");
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare il **REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, L'AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**, composto di quattordici articoli, allegato alla presente deliberazione sub "B" per formarne parte sostanziale ed integrante;
- 2) di inserire il predetto regolamento nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.

* * * * *

allegato “A” alla d.c.c. n. 18/2018

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, L’AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 11/06/2018

IL RESPONSABILE
F.to: GALESIO ORNELLA

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 11/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO

allegato "B" alla d.c.c. 18/2018

COMUNE DI MOMBARUZZO
Provincia di Asti

**REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, L’AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE
E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI
DEFUNTI**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sul territorio comunale e, per i suddetti aspetti connessi al decesso, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

PARTE PRIMA

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali o delle ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

- Cremazione di cadaveri

1. La cremazione del cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione; detta iscrizione ha valore anche contro il parere dei familiari;

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi; per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'ufficiale di stato civile del comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Per le ossa contenute in ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione.

9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

- Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di dieci anni od estumulazioni dopo un periodo di venti anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) due anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

10. L'ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria e al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere o di distruzione o dispersione delle ceneri.

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dallo stesso o da chi può manifestarne la volontà. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione alla quale il defunto risultava iscritto o dal personale autorizzato dal comune.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria,

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari .

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

Art. 4 - Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta, in sepoltura di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro;
2. la durata della tumulazione è prevista in venticinque anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

b) inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale;
2. la durata dell'inumazione è prevista in cinque anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di dieci anni;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di metri 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a metri 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di metri 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non deperibile;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi appositamente deputati;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3.

Art. 5 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri sul territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune che può coincidere con l'ossario comune;
- b) nell'area – giardino delle rimembranze - a ciò destinata dalla giunta comunale all'interno del cimitero comunale;
- c) in aree naturali pubbliche, a ciò destinate dalla giunta comunale, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in aree private.

La dispersione delle ceneri è consentita in ogni altro luogo fuori dal territorio comunale nel rispetto delle normative regolamentari interferenti.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definito dal Nuovo codice della strada.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

E' vietata la dispersione in aria o nel vento.

Art. 6– Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto alla volontà del defunto, è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00.

Art. 7- Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in cinque anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di dieci anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito registro nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Piemonte per le competenze ad essa spettanti.

Art. 9 – Procedura

1) Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'autorizzazione dell'ente e/o del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 10 - Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di dodici mesi dell'urna cineraria presso il cimitero comunale; trascorso il termine suddetto senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 11 - Tariffe

La giunta comunale con apposito provvedimento determina le tariffe relative i servizi conseguenti la cremazione.

Art. 12 – Informazione ai cittadini

Il Comune di Mombaruzzo promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite la pubblicazione sul sito web, gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

ART. 13 – Norme applicabili

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita, a termini di legge, dalla relativa deliberazione di approvazione.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: SPANDONARO GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/06/2018 al 06/07/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mombaruzzo, li 21/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Mombaruzzo, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO